Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, sentenza n. 18.05.2022, giudice Antonella Zanchetta;

SINTESI: La controversia ha ad oggetto la domanda depositata da X per l'accertamento dell'usucapione di un locale cantina nei confronti di un condominio. Il contraddittorio veniva integrato con i condomini dello stabile. I convenuti eccepivano il mancato esperimento della mediazione e il giudice accoglieva tale eccezione.

Il giudice si richiama alla giurisprudenza che richiede **la presenza personale della parte attrice per tutta la durata del procedimento**

.

Il giudice ritiene inoltre necessaria la procura notarile non ritenendo valida la mera procura generale alle liti o quella speciale autenticata dal procuratore, essendo necessario che l'atto sia redatto innanzi il notaio . Peraltro nel caso di specie la procura speciale non veniva prodotta in giudizio.

Il giudice condanna X al pagamento di 7500 Euro al condominio e 3200 Euro all'altro convenuto a titolo di rifusione di spese di lite.